

VERBALE DI DELIBERAZIONE
CONSIGLIO COMUNALE
del 26/01/2017 n. 7

COPIA

Oggetto: *Modifiche statutarie della societa' Consiag Servizi Comuni Srl. Approvazione*

L'anno duemilasedici (2016), Il giorno 26/1/2017 alle ore 21:30 nella Sala Consiliare "Orazio Barbieri", posta nella sede comunale.

Presiede l'adunanza, convocata con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Regolamento del Consiglio Comunale il Sig. **Simone Pedullà**

Fatto l'appello nominale risultano

PRESENTI i Sigg.ri:

- Fallani Sandro
- Lanini Daniele
- Babazzi Alessio
- Landi Laura
- Pordfido Antonella
- Graziani Francesco
- Trevisan Barbara
- Bambi Giulia
- De Lucia Chiara
- Marino Luca
- Pedullà Simone
- Nozzoli Cristina
- Ciabattoni Patrizia
- Calabri Carlo
- Mucè Umberto
- Marchi Alexander
- Pacini Andrea
- Pecorini Ilaria
- Fulci Fabiana
- Bencini Valerio
- Tognetti Massimiliano
- Batistini Leonardo
- Franchi Erica
- D'Andrea Laura

ASSENTI i Sigg.ri:

- Cialdai Fabiani Enrica

Partecipa il Segretario Generale Dott. **Marco Pandolfini**

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta.

Vengono designati scrutatori i consiglieri: P. Ciabattoni, E. Franchi, L. Marino

Il Presidente mette ora in discussione l'argomento iscritto al punto n. 7 dell'ordine del giorno.

Presenta la delibera l'Assessore Lombardini.

Non ci sono interventi da parte dei Consiglieri Comunali.

OMISSIS (l'intervento è riportato nel verbale integrale della seduta)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto della competenza del Consiglio Comunale all'emanazione del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del D.Lgs. 267 / 2000;

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 27 maggio 2005 l'Amministrazione comunale autorizzò l'acquisto di partecipazioni nella società Consiag Servizi S.r.l. per lo svolgimento di attività strumentali al perseguimento dei fini istituzionali dell'Ente;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 30 settembre 2014 l'Amministrazione comunale dispose la cessione delle quote di proprietà di questo Ente della società Consiag Servizi Srl alla società Consiag Spa destinando il corrispettivo percepito all'acquisto della quota percentuale pari alle altre amministrazioni comunali della società Consiag Servizi Comuni Srl (costituita con atto rogato dal notaio Renato D'Ambra di Prato in data 3 marzo 2014 rep. 50.918 fasc. 13.533 è stata costituita la società Consiag Servizi Comuni Srl con capitale sociale di 10.000,00 €) ;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 28 aprile 2016 l'Amministrazione comunale ha approvato l'acquisto da parte di Consiag Servizi Comuni Srl delle quote di Asm Servizi Srl, allo scopo di rendere la predetta Asm Servizi Srl, società interamente partecipata da Consiag Servizi Comuni Srl e procedere alla successiva fusione per incorporazione di Asm Servizi Srl in Consiag Servizi Comuni Srl;
- che il capitale sociale della società Consiag Servizi Comuni Srl è attualmente pari ad € 65.634,40;
- i soci della società Consiag Servizi Comuni Srl sono:

Consiag Spa	16,14 %
Comune di Agliana	5,99 %
Comune di Sesto Fiorentino	5,99 %

Comune di Poggio a Caiano	5,99 %
Comune di Montemurlo	5,99 %
Comune di Scandicci	5,99 %
Comune di Signa	5,99 %
Comune di Lastra a Signa	5,99 %
Comune di Vernio	5,99 %
Comune di Montespertoli	5,99 %
Comune di Vaiano	5,99 %
Comune di Carmignano	5,99 %
Comune di Montale	5,99 %
Comune di Cantagallo	5,99 %
Comune di Prato	5,99 %

Rilevato che con il Decreto legislativo n. 175 in data 19 agosto 2016, Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana l' 8 settembre 2016, n. 210 è stato emanato il "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", il quale dispone all'art. 26, comma 1, che "Le società a controllo pubblico già costituite all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto adeguano i propri statuti alle disposizioni del presente decreto entro il 31 dicembre 2016. Per le disposizioni dell'articolo 17, comma 1, il termine per l'adeguamento è fissato al 31 dicembre 2017";

Considerato pertanto che è necessario apportare alcune modifiche allo Statuto della suddetta società Consiag Servizi Comuni Srl per adeguarlo al dettato legislativo di cui al citato Decreto legislativo n. 175 in data 19 agosto 2016;

Dato atto che le modifiche statutarie da apportare sono indicate nel testo a confronto di seguito riportato:

TESTO ORIGINARIO	TESTO MODIFICATO
Art. 3 – Natura della Società	Art. 3 – Natura della Società, principi generali ed esercizio dei diritti di socio
3.1. La società è un soggetto strumentale, organizzato dai Soci, per lo svolgimento comune, in maniera unitaria e coordinata, di servizi e attività di interesse generale e/o funzionali ai soci stessi.	3.1. La società è costituita e partecipata dai soci con l'obiettivo di produrre beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dei soci stessi .
3.2. La società è espressione della collaborazione di soggetti pubblici, portatori di interessi omogenei, per la produzione di beni ed attività strumentali all'attività di tali enti, ed ha come obiettivo la gestione efficiente, efficace ed economica delle stesse attività.	3.2. La società è espressione della collaborazione di soggetti pubblici, portatori di interessi omogenei ed ha come obiettivo la gestione efficiente, efficace ed economica degli stessi beni e servizi.
3.3. La società è soggetta all'indirizzo e al controllo degli enti affidanti, analogo a quello dagli stessi esercitato nei confronti dei propri uffici e/o servizi, che si esplica anche mediante il Comitato degli Enti, nelle forme previste dal presente Statuto.	3.3. La società è soggetta all'indirizzo e al controllo degli enti affidanti, analogo a quello dagli stessi esercitato nei confronti dei propri uffici e/o servizi.
3.4 La società opera per gli Enti costituenti, partecipanti o affidanti.	3.4. La società opera a favore degli enti soci che esercitano congiuntamente su di essa un controllo analogo a quello svolto sui propri servizi, in modo diretto o indiretto, nonché a favore dei soggetti a totale partecipazione pubblica da essi controllati. La società può operare a favore di altri soggetti, diversi rispetto a quelli di cui al precedente periodo, ma

	solo nei limiti di cui all'art. 5, comma 1, lettera b) del d.lgs n. 50/2016, anche attraverso gli accordi di cui all'art. 5, comma 6 del d.lgs n 50/2016, e comunque nel rispetto di quanto previsto al successivo art. 6.4.
	3.5. In ogni caso, è vietato istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.
	3.6 La società conforma la propria attività contrattuale a quanto previsto dal codice dei contratti pubblici approvato con d.lgs. n. 50/2016, nei limiti e alle condizioni in cui esso è applicabile alla società stessa, e provvede a selezionare il personale dipendente sulla base dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità nonché di quelli contenuti nell'art. 35, comma 3, Dlgs n. 165/2001. Per il perseguimento degli obiettivi stabiliti nel presente articolo 3.6 la società adotta appositi regolamenti
	3.7. Gli Enti locali esercitano i diritti di socio nella persona del Sindaco o del Presidente o di un loro delegato. Per i soci diversi dagli Enti locali, i diritti di socio sono esercitati dall'organo amministrativo del socio stesso.
Art. 6 – Oggetto	Art. 6 – Oggetto
<p>6.1 La società ha per oggetto esclusivo lo svolgimento di servizi e attività di interesse degli Enti costituenti, partecipanti o affidanti, relativi ai settori dell'ambiente, del territorio e dell'energia, e precisamente i seguenti: progettazione, realizzazione, trasformazione, gestione e manutenzione di impianti elettrici, termici e idrici in generale, quali, a titolo esemplificativo, impianti di produzione e distribuzione di energia termica, frigorifera, elettrica, gestione calore, servizio energia, impianti elettrici e di illuminazione, videosorveglianza e apparecchiature informatiche, nonché attività previste dalla normativa vigente in materia di sicurezza, efficienza e risparmio energetico; manutenzione strade e segnaletica; gestione del verde pubblico; gestione e manutenzione immobili e beni, anche con la formula del "global service" gestione di servizi cimiteriali e illuminazione votiva, gestione magazzino e depositaria comunale.</p> <p>Per tutte le attività sopra elencate la società potrà operare in tutte le fasi del processo, dalla progettazione e realizzazione degli interventi necessari, alla gestione ordinaria e straordinaria delle attività e dei servizi.</p>	<p>6.1 La società ha per oggetto esclusivo lo svolgimento di servizi di interesse generale e di beni o servizi di interesse generale e di beni o servizi strumentali ai soci con riferimento ai settori dell'ambiente, del territorio e dell'energia, e precisamente i seguenti: progettazione, realizzazione, trasformazione, gestione e manutenzione di impianti elettrici, termici e idrici in generale, quali, a titolo esemplificativo, impianti di produzione e distribuzione di energia termica, frigorifera, elettrica, gestione calore, servizio energia, impianti elettrici e di illuminazione, videosorveglianza, apparecchiature informatiche, supporto e manutenzione informatica, sistemi di controllo per la sicurezza urbana e viabilità nonché attività previste dalla normativa vigente in materia di sicurezza, efficienza e risparmio energetico; manutenzione strade e segnaletica; gestione del verde pubblico; gestione e manutenzione immobili e beni, anche con la formula del "global service", gestione di servizi cimiteriali e illuminazione votiva, gestione magazzino e depositaria comunale, progettazione, realizzazione e gestione di infrastrutture legate alla mobilità urbana ed in particolare: gestione di parcheggi di qualsiasi tipo e specie, siano essi di superficie, sotterranei o sopraelevati, nonché di centri intermodali in genere, nonché attività connesse, accessorie o comunque collegate, quali, a titolo esemplificativo, rilascio permessi di accesso e sosta ivi comprese le aree soggette ad autorizzazione e/o limitazione del traffico a vario titolo, gestione della pubblicità relativa a detti impianti, rimozione degli autoveicoli, organizzazione e gestione di rivendite al pubblico di titoli di viaggio per autobus, treni e metropolitane, rivendita di biglietti per spettacoli ed eventi, controllo della sosta attraverso proprio personale autorizzato con potestà di elevare sanzioni (ausiliari del traffico), locazione e noleggio a terzi di mezzi di trasporto, senza conducente, in genere compresi veicoli elettrici e/o ad alimentazione ibrida e/o velocipedi elettrici a pedalata assistita e/o velocipedi normali.</p>

	<p>Per tutte le attività sopra elencate la società potrà operare in tutte le fasi del processo, dalla progettazione e realizzazione degli interventi necessari, alla gestione ordinaria e straordinaria delle attività e dei servizi.</p>
<p>6.2 Per quanto riguarda in particolare il settore dell'Energia, la società potrà operare in tutte le fasi di seguito esemplificate:</p> <p>a) dall'effettuazione della diagnosi energetica – riferita in particolare agli edifici ad uso pubblico – del sistema edificio/impianto, e redazione di documenti di sostenibilità, con particolare riferimento agli aspetti energetici;</p> <p>b) alla progettazione e realizzazione degli interventi necessari per la costruzione e messa a norma degli impianti di produzione e distribuzione di energia termica, frigorifera ed elettrica per usi multipli, e gestione degli stessi, anche finalizzati all'ottimale utilizzo delle risorse energetiche, alla razionale utilizzazione delle risorse, al contenimento dei consumi e all'utilizzo delle energie rinnovabili, nonché alla tutela e salvaguardia dell'ambiente e del territorio;</p> <p>c) alla gestione ordinaria e straordinaria degli impianti e del servizio, finalizzate anche alla concreta attuazione e sperimentazione di nuovi criteri scientifici e tecnologici per il risparmio energetico e l'uso razionale ed efficiente dell'energia.</p>	<p>6.2 Per quanto riguarda in particolare il settore dell'Energia, la società potrà operare in tutte le fasi di seguito esemplificate:</p> <p>a) effettuazione della diagnosi energetica riferita in particolare agli edifici ad uso pubblico del sistema edificio/impianto, e redazione di documenti di sostenibilità, con particolare riferimento agli aspetti energetici;</p> <p>b) progettazione e realizzazione degli interventi necessari per la costruzione e messa a norma degli impianti di produzione e distribuzione di energia termica, frigorifera ed elettrica per usi multipli, e gestione degli stessi, anche finalizzati all'ottimale utilizzo delle risorse energetiche, alla razionale utilizzazione delle risorse, al contenimento dei consumi e all'utilizzo delle energie rinnovabili, nonché alla tutela e salvaguardia dell'ambiente e del territorio;</p> <p>c) gestione ordinaria e straordinaria degli impianti e del servizio, finalizzate anche alla concreta attuazione e sperimentazione di nuovi criteri scientifici e tecnologici per il risparmio energetico e l'uso razionale ed efficiente dell'energia.</p>
<p>6.3 Per il migliore raggiungimento dei fini di cui all'art. 3, la società potrà altresì:</p> <p>a) partecipare a programmi ed attività di ricerca finalizzati allo sviluppo scientifico e tecnologico nelle materie comprese nell'oggetto sociale e in particolare nei campi della ricerca, controllo, trattamento e difesa delle risorse energetiche, nel quadro di una politica di razionale utilizzazione delle medesime finalizzata anche al contenimento dei consumi di energia e allo sviluppo delle energie rinnovabili;</p> <p>b) organizzare e partecipare a corsi e/o seminari per la diffusione e l'applicazione delle conoscenze scientifiche, tecnologiche, gestionali ed organizzative nelle materie di cui sopra e per promuovere lo sviluppo del sistema industriale e tecnologico e la qualità dei servizi e delle attività inerenti il settore dell'energia, l'ambiente ed il territorio;</p> <p>c) collaborare con gli Enti costituenti, partecipanti o affidanti per l'attuazione degli aggiornamenti normativi nelle materie sopra indicate e svolgere per detti Enti attività di consulenza in tali materie;</p> <p>d) effettuare attività di comunicazione, informazione e promozione nelle materie comprese nell'oggetto sociale ed in particolare in materia di fonti rinnovabili e nuove tecnologie volte alla riduzione dei consumi e all'uso ottimale dell'energia elettrica e termica.</p>	<p>6.3 Per il migliore raggiungimento dei fini di cui all'art. 3, la società potrà altresì:</p> <p>a) partecipare a programmi ed attività di ricerca finalizzati allo sviluppo scientifico e tecnologico nelle materie comprese nell'oggetto sociale e in particolare nei campi della ricerca, controllo, trattamento e difesa delle risorse energetiche, nel quadro di una politica di razionale utilizzazione delle medesime finalizzata anche al contenimento dei consumi di energia e allo sviluppo delle energie rinnovabili;</p> <p>b) organizzare e partecipare a corsi e/o seminari per la diffusione e l'applicazione delle conoscenze scientifiche, tecnologiche, gestionali ed organizzative nelle materie di cui sopra e per promuovere lo sviluppo del sistema industriale e tecnologico e la qualità dei servizi e delle attività inerenti il settore dell'energia, l'ambiente ed il territorio;</p> <p>c) collaborare con gli Enti costituenti, partecipanti o affidanti per l'attuazione degli aggiornamenti normativi nelle materie sopra indicate e svolgere per detti Enti attività di consulenza in tali materie;</p> <p>d) effettuare attività di comunicazione, informazione e promozione nelle materie comprese nell'oggetto sociale ed in particolare in materia di fonti rinnovabili e nuove tecnologie volte alla riduzione dei consumi e all'uso ottimale dell'energia elettrica e termica.</p>
	<p>6.4 In ogni caso, la società deve produrre almeno l'ottanta per cento del fatturato attraverso lo svolgimento di compiti affidati dagli enti soci e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.</p>
Art. 12 – Competenze dell'Assemblea	Art. 12 – Competenze dell'Assemblea

<p>12.1 I soci decidono sui principali atti di programmazione e di gestione della società, sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, e sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale o un terzo dei Soci sottopongono alla loro approvazione.</p>	<p>12.1 Oltre alle materie riservate alla competenza dell'assemblea dalla legge e dal presente statuto, è attribuita in via esclusiva ai soci ogni determinazione che riguardi gli obiettivi strategici e le decisioni significative della società. In particolare, l'Assemblea delibera sui principali atti di indirizzo, di programmazione e di gestione, e sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale o un terzo dei soci stessi sottopongono alla sua approvazione.</p>
<p>12.2 In ogni caso è riservata alla competenza dell'Assemblea:</p> <p>a. l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili, del piano industriale annuale e pluriennale preventivo comprendente i budget economici, i progetti di investimento, i criteri generali di gestione dei servizi/attività affidati alla società; le politiche finanziarie; la verifica annuale dello stato di attuazione degli obiettivi delle politiche individuate dal piano industriale;</p> <p>b. le modificazioni dello statuto, ad eccezione di quelle necessarie ad adeguarlo a disposizioni normative obbligatorie;</p> <p>c. la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;</p> <p>d. la nomina o la revoca dell'Amministratore Unico o del Consiglio d'Amministrazione e del suo Presidente ed i loro compensi; l'Assemblea stabilisce, inoltre, un limite massimo per l'indennità in caso di deleghe;</p> <p>e. l'eventuale nomina del Revisore e/o dell'Organo di Controllo e, in caso di nomina del Collegio Sindacale, del Presidente del Collegio stesso e la definizione dei relativi compensi;</p> <p>f. l'eventuale nomina del Direttore e l'individuazione delle funzioni e poteri allo stesso attribuiti;</p> <p>g. la messa in liquidazione della società, la nomina dei liquidatori ed i criteri di svolgimento della liquidazione, nonché la revoca dello stato di liquidazione;</p> <p>h) la prestazione di garanzie reali e/o personali per obbligazioni sia proprie che di terzi per valori superiori ad euro 100.000 (centomila e zero centesimi) ciascuna ;</p> <p>i. l'acquisizione o l'alienazione di beni immobili, beni mobili registrati e brevetti, nonché la costituzione, modificazione o estinzione di diritti reali immobiliari per valori superiori ad euro 200.000,00 (duecentomila e zero centesimi) ciascuno;</p> <p>j. l'assunzione di obblighi finanziari, finanziamenti o mutui ipotecari, anche sotto forma di apertura di credito, per importi superiori ad euro 500.000,00 (cinquecentomila e zero centesimi) ciascuno;</p> <p>l. la decisione in ordine all'ammissione/esclusione di un socio ;</p> <p>m. la decisione di fusioni, scissioni, incorporazioni, acquisti e cessioni, sia in proprietà che in gestione, di aziende o rami d'azienda.</p>	<p>12.2 In ogni caso è riservata alla competenza dell'Assemblea:</p> <p>a. l'approvazione del bilancio di esercizio e la distribuzione degli utili,</p> <p>b. l'approvazione, entro la data di approvazione del bilancio d'esercizio, del piano industriale sia pluriennale che annuale , atti questi ultimi aventi natura preventiva e comprendenti i budget economici ,finanziari, i progetti di investimento, i criteri generali di gestione dei servizi/attività affidati alla società nonché ogni eventuale modifica all'organigramma della società; le politiche finanziarie; la verifica annuale dello stato di attuazione degli obiettivi delle politiche individuate dal piano industriale pluriennale;</p> <p>c. le modificazioni dello statuto, ad eccezione di quelle necessarie ad adeguarlo a disposizioni normative obbligatorie;</p> <p>d. la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;</p> <p>e. la nomina o la revoca dell'Amministratore Unico o del Consiglio d'Amministrazione e del suo Presidente ed i loro compensi; l'Assemblea stabilisce, inoltre, un limite massimo per l'indennità in caso di deleghe;</p> <p>f. la nomina del Revisore e/o dell'Organo di Controllo e, in caso di nomina del Collegio Sindacale, del Presidente del Collegio stesso e la definizione dei relativi compensi;</p> <p>g. l'eventuale nomina del Direttore e l'individuazione delle funzioni e poteri allo stesso attribuiti;</p> <p>h. la messa in liquidazione della società, la nomina dei liquidatori ed i criteri di svolgimento della liquidazione, nonché la revoca dello stato di liquidazione;</p> <p>i. la prestazione di garanzie reali e/o personali per obbligazioni sia proprie che di terzi per valori superiori ad euro 100.000 (centomila e zero centesimi) ciascuna;</p> <p>j. l'acquisizione o l'alienazione di beni immobili, beni mobili registrati e brevetti, nonché la costituzione, modificazione o estinzione di diritti reali immobiliari per valori superiori ad euro 200.000,00 (duecentomila e zero centesimi) ciascuno;</p> <p>k. l'assunzione di obblighi finanziari, finanziamenti o mutui ipotecari, anche sotto forma di apertura di credito, per importi superiori ad euro 500.000,00</p>

	<p>(cinquecentomila e zero centesimi) ciascuno;</p> <p>l. la decisione in ordine all'ammissione/esclusione di un socio ;</p> <p>m. la decisione di fusioni, scissioni, incorporazioni, acquisti e cessioni, sia in proprietà che in gestione, di aziende o rami d'azienda.</p> <p>n. L'analisi e l'approvazione delle relazioni periodiche semestrali che l'organo amministrativo è obbligato a predisporre e sottoporre ai soci circa lo stato di attuazione degli obiettivi strategici e delle decisioni significative assunte dall'Assemblea nell'esercizio del controllo analogo che i soci esercitano sulla società ai sensi dell'art. 3.3 del presente statuto;</p> <p>o. La decisione, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 16, comma 5 del Dlgs n. 175/2016, di rinunciare agli affidamenti diretti da parte degli enti pubblici soci, ovvero di rinunciare ai rapporti di fornitura, o parte dei rapporti di fornitura, con soggetti terzi.</p>
<p>12.3 L'Assemblea, nell'ambito del potere di indirizzo, coordinamento e controllo sulle specifiche attività affidatele può emanare, ai fini di rendere effettivo il controllo analogo, disciplinari di servizio relativi a singoli servizi.</p>	<p>12.3 L'Assemblea, nell'ambito del potere di indirizzo, coordinamento e controllo sulle specifiche attività affidatele può emanare, ai fini di rendere effettivo il controllo degli enti soci, analogo a quello esercitato sui propri uffici e/o servizi, disciplinari relativi a singole attività o singoli servizi svolti dalla società, cui la direzione e l'organo amministrativo debbono attenersi.</p>
<p>12.4 L'Assemblea può richiedere all' Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione l'acquisizione di informazioni, documenti, atti,relativi alla gestione dei servizi affidati, nonché può richiedere al Revisore o all'Organo di controllo, se nominati, una sintetica relazione sull'attività svolta</p>	<p>12.4 L'Assemblea può richiedere all' Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione l'acquisizione di informazioni, documenti, atti,relativi alla gestione dei servizi affidati, nonché può richiedere al Revisore o all'Organo di controllo, una sintetica relazione sull'attività svolta.</p>
<p>12.5 Ciascun socio, può demandare alla competenza dell'Assemblea la decisione della Società su questioni strettamente attinenti alla gestione di servizi da esso affidati alla Società stessa.</p>	<p>12.5 Ciascun socio, può demandare alla competenza dell'Assemblea la decisione della Società su questioni strettamente attinenti alla gestione di servizi da esso affidati alla Società stessa.</p>
<p>12.6 In tal caso, il socio interessato convoca l'Assemblea nelle forme di cui all'art. 14.</p>	<p>12.6 In tal caso, il socio interessato convoca l'Assemblea nelle forme di cui all'art. 14.</p>
<p>12.7 L'Assemblea assume le decisioni relative alle questioni poste all'ordine del giorno dal singolo socio ai sensi dei paragrafi 12.5 e 12.6 in un'unica seduta, senza possibilità di seconda convocazione. L'Assemblea, in tali casi, è costituita e delibera secondo le previsioni di cui all'art. 18.1.</p>	<p>12.7 L'Assemblea assume le decisioni relative alle questioni poste all'ordine del giorno dal singolo socio ai sensi dei paragrafi 12.5 e 12.6 in un'unica seduta, senza possibilità di seconda convocazione. L'Assemblea, in tali casi, è costituita e delibera secondo le previsioni di cui all'art. 18.1.</p>
<p>12.8 Qualora l'Assemblea non sia regolarmente costituita ovvero sia assunta una decisione contraria alla volontà del socio che ha convocato l'Assemblea, questo ha diritto di recedere dalla società nelle forme di cui all'art. 11.2 e seguenti. Il diritto di recesso potrà essere esercitato entro quindici giorni dalla data in cui si è svolta o si sarebbe dovuta svolgere la seduta Assembleare.</p>	<p>12.8 Qualora l'Assemblea non sia regolarmente costituita ovvero sia assunta una decisione contraria alla volontà del socio che ha convocato l'Assemblea, questo ha diritto di recedere dalla società nelle forme di cui all'art. 11.2 e seguenti. Il diritto di recesso potrà essere esercitato entro quindici giorni dalla data in cui si è svolta o si sarebbe dovuta svolgere la seduta Assembleare</p>
<p>Art. 18 Quorum Costitutivi e Deliberativi</p>	<p>Art. 18 Quorum Costitutivi e Deliberativi</p>
<p>18.1 L'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e del numero dei soci. L'Assemblea, sia in prima che in seconda</p>	<p>18.1 L'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e del numero dei soci. L'Assemblea, sia in prima che in seconda</p>

convocazione, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale sociale rappresentato in assemblea e dei soci presenti	convocazione, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale sociale rappresentato in assemblea e dei soci presenti
18.2 Nei casi previsti dal precedente art. 12.2, l'Assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tutti i soci e delibera all'unanimità.	18.2 Nei casi previsti dal precedente art. 12.2, l'Assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tutti i soci e delibera all'unanimità
18.3 Nei casi previsti dal precedente art. 12.2, lett. a),b),c),d),e),f) e g), in seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà del capitale sociale e la metà dei soci e delibera all'unanimità. Nei casi previsti dal precedente art. 12.2, lett. h), i), j), l) ed m), in seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà del capitale sociale e la metà dei soci, e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino i 2/3 del capitale sociale rappresentato in assemblea e i 2/3 dei Soci presenti.	18.3 Nei casi previsti dal precedente art. 12.2, lett. e) anche in seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tutti i soci e delibera all'unanimità. Nei casi previsti dal precedente art. 12.2, lett. a), b), c), d), f), g), h) e o), in seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà del capitale sociale e la metà dei soci, e delibera all'unanimità. Nei casi previsti dal precedente art. 12.2 lett. l), J), K), L), M), ed N), in seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà del capitale sociale e la metà dei soci, e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino i 2/3 del capitale sociale rappresentato in assemblea e i 2/3 dei Soci presenti.
18.4 Restano, in ogni caso, salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto, che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze. In caso di Assemblea convocata dal singolo socio, ai sensi dei precedenti commi da 12.5 a 12.6, trovano applicazione i quorum ivi previsti.	18.4 Restano, in ogni caso, salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto, che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze. In caso di Assemblea convocata dal singolo socio, ai sensi dei precedenti commi da 12.5 a 12.6, trovano applicazione i quorum ivi previsti.
18.5 In caso di mancato raggiungimento, in una seduta assembleare della maggioranza richiesta per l'approvazione di delibere dell'Assemblea di cui all'art. 12.2, sarà immediatamente convocata una successiva seduta, non prima di 15 gg e non oltre 30 dalla precedente, avente ad oggetto la medesima proposta di delibera, al fine di consentire una ulteriore valutazione della decisione.	18.5 In caso di mancato raggiungimento, in una seduta assembleare della maggioranza richiesta per l'approvazione di delibere dell'Assemblea di cui all'art. 12.2, o in caso di seconda convocazione, del quorum costitutivo previsto dall' art. 18.3, sarà immediatamente convocata una successiva seduta, non oltre 15 gg dalla precedente, avente ad oggetto la medesima proposta di delibera, al fine di consentire una ulteriore valutazione della decisione.
18.6 Se anche in tale successiva seduta non sono raggiunti il quorum necessario per l'approvazione della deliberazione, si verifica una situazione definita di "Stallo Decisionale"; in tal caso i Soci, su impulso del Presidente della Società e/o del Presidente del Collegio Sindacale o Revisore Unico, si incontreranno e faranno i propri migliori sforzi per sanare il dissidio evidenziatosi in occasione dello Stallo Decisionale, ricercando ragionevoli soluzioni che salvaguardino le esigenze, preminenti, della Società e ciò per un tempo pari a massimi trenta giorni dalla seconda adunanza di cui sopra (Periodo di Conciliazione).	18.6 Se anche in tale successiva seduta non sono raggiunti i quorum necessari per la costituzione dell'assemblea o l' approvazione della deliberazione, si verifica una situazione definita di "Stallo Decisionale"; in tal caso i Soci, su impulso del Presidente della Società e/o del Presidente del Collegio Sindacale o Revisore Unico, si incontreranno e faranno i propri migliori sforzi per sanare il dissidio evidenziatosi in occasione dello Stallo Decisionale, ricercando ragionevoli soluzioni che salvaguardino le esigenze, preminenti, della Società e ciò per un tempo pari a massimi venti giorni dalla seconda adunanza di cui sopra (Periodo di Conciliazione).
18.7 Al verificarsi di uno Stallo Decisionale e fino alla risoluzione dello stesso, i Soci si impegnano a fare in modo che vengano condotte solo operazioni di ordinaria amministrazione.	18.7 Al verificarsi di uno Stallo Decisionale e fino alla risoluzione dello stesso, i Soci si impegnano a fare in modo che vengano condotte solo operazioni di ordinaria amministrazione.
18.8 Qualora, all'esito del Periodo di Conciliazione, il dissidio tra i Soci non sia stato ricomposto e non sia	18.8 Qualora, all'esito del Periodo di Conciliazione, il dissidio tra i Soci non sia stato ricomposto e non

<p>stata perciò approvata, con le maggioranze di legge e di statuto, la decisione che ha dato vita allo Stallo Decisionale, lo Stallo Decisionale deve considerarsi insanabile ("Insanabile Stallo Decisionale").</p>	<p>sia stata perciò approvata, la decisione che ha dato vita allo Stallo Decisionale, lo Stallo Decisionale deve considerarsi insanabile ("Insanabile Stallo Decisionale").</p>
<p>18.9 In ipotesi di Insanabile Stallo Decisionale, la proposta di deliberazione dalla quale è conseguita tale situazione di Insanabile Stallo Decisionale potrà essere approvata dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei soci e del capitale sociale, a prescindere dall'oggetto della deliberazione. Ciascun socio che esprima in Assemblea voto contrario alla deliberazione così assunta avrà diritto di recesso dalla società, che potrà essere esercitato nei tempi e modi di cui al precedente art.11.</p>	<p>18.9 In ipotesi di Insanabile Stallo Decisionale, la proposta di deliberazione dalla quale è conseguita tale situazione di Insanabile Stallo Decisionale potrà essere approvata dall'Assemblea regolarmente costituita con la presenza di oltre la metà del capitale sociale e oltre la metà dei soci, a maggioranza assoluta dei soci e del capitale sociale, a prescindere dall'oggetto della deliberazione. Ciascun socio che esprima in Assemblea voto contrario alla deliberazione così assunta avrà diritto di recesso dalla società, che potrà essere esercitato nei tempi e modi di cui al precedente art.11. Il socio assente a tale seduta assembleare non avrà diritto di recesso.</p>
<p>Art. 19 – Comitato degli Enti</p>	<p>Art. 19 – Disposizioni finalizzate a realizzare i requisiti del controllo analogo</p>
<p>19.1 Il Comitato degli Enti è composto dai legali rappresentanti, o loro delegati, degli enti che hanno affidato un servizio/attività alla Società alla data di convocazione del comitato stesso e che a detta data risultino iscritti nell'apposito "Libro del Comitato", a cura dell'organo amministrativo della società. Esso integra le funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo che i suddetti enti svolgono sulla società, attraverso gli strumenti previsti dal presente articolo Inoltre, ogni singolo ente che ha affidato un servizio/attività è dotato di strumenti di indirizzo, coordinamento e controllo sulla specifica attività/servizio affidata attraverso il relativo disciplinare di servizio.</p>	<p>19.1 Qualora, ai sensi dell'art. 16, comma 6 del d.lgs n. 175/2016, cessino gli affidamenti diretti a favore della società, perdono efficacia, siccome volte a far conseguire ai soci un controllo sulla società analogo a quello svolto sui propri uffici e/o servizi, le seguenti clausole statutarie: a) art. 2; b) art. 3; c) art. 6.4; d) art. 12; e) art. 18; f) art. 21.4; Alla sopravvenuta inefficacia consegue l'applicazione, per quanto attiene all'oggetto delle clausole divenute inefficaci, della disciplina generale contenuta nel codice civile.</p>
<p>19.2 A tal fine entro il 31 dicembre di ogni anno il Comitato esprime indirizzi generali anche in vista dell'approvazione da parte dell'Assemblea del piano industriale annuale (per l'esercizio successivo) e pluriennale, sui progetti di investimento, sui criteri generali di gestione dei servizi/attività affidati alla società, svolgendo attività di raccordo tra gli enti affidanti al fine di una gestione unitaria e coordinata delle attività nel rispetto dei principi di economicità, efficienza, efficacia.</p>	
<p>19.3 Inoltre, con cadenza almeno semestrale, l'Amministratore Unico o il presidente del Consiglio di Amministrazione assicurano la trasmissione al Comitato di reports relativi all'andamento della gestione di servizi affidati e della gestione della società, sui quali il Comitato può esprimere osservazioni e pareri. Il Comitato può richiedere altresì all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione l'acquisizione di informazioni, documenti, atti relativi alla gestione dei servizi/attività affidati, nonché può richiedere al Revisore o all'Organo di controllo, se nominati, una sintetica relazione sull'attività svolta in un periodo non inferiore a quattro mesi.</p>	
<p>19.4 Il Comitato nella prima seduta nomina un proprio Presidente, che ha il compito di convocare il Comitato su iniziativa propria, su richiesta di almeno 1/3 dei componenti o su richiesta dell'Amministratore Unico o del Presidente del C.d.A., nonché di constatare la</p>	

<p>regolare costituzione del Comitato, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento della riunione ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni. Il Comitato nomina, altresì, un segretario, con funzioni di verbalizzazione delle riunioni.</p> <p>Il Comitato potrà adottare un Regolamento di Funzionamento interno che sarà tempestivamente comunicato all'organo amministrativo della società.</p>	
<p>Art. 20 - Nomina, Composizione e Durata dell'Organo Amministrativo</p> <p>20.1 La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto fino ad un massimo di 3 (tre) membri, nominati con decisione dei soci. Gli amministratori sono rieleggibili.</p>	<p>Art. 20 - Nomina, Composizione e Durata dell'Organo Amministrativo</p> <p>20.1 La società è amministrata da un Amministratore Unico o, in presenza delle condizioni previste dalla normativa pro tempore applicabile, da un Consiglio di Amministrazione composto fino ad un massimo di 3 (tre) membri, nominati con decisione dei soci. Gli amministratori sono rieleggibili.</p>
	<p>20.2 Gli Amministratori dovranno essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia stabiliti dalla normativa vigente e non trovarsi in alcuna delle ipotesi di incompatibilità o inconferibilità stabiliti dalla suddetta normativa.</p>
<p>20.2 L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, e in ogni caso non oltre tre esercizi. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.</p>	<p>20.3 L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, e in ogni caso non oltre tre esercizi. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.</p>
<p>20.3 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori gli altri provvedono a sostituirli. Gli amministratori così nominati restano in carica sino alla successiva Assemblea. Nei casi in cui viene meno la maggioranza dei consiglieri si applica l'art. 2386 c.c.. Per la rinuncia all'ufficio da parte degli amministratori si applicano le disposizioni di cui all'art. 2385 c.c..</p>	<p>20.4 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori gli altri provvedono a sostituirli. Gli amministratori così nominati restano in carica sino alla successiva Assemblea. Nei casi in cui viene meno la maggioranza dei consiglieri si applica l'art. 2386 c.c.. Per la rinuncia all'ufficio da parte degli amministratori si applicano le disposizioni di cui all'art. 2385 c.c..</p>
	<p>20.5. In ipotesi di nomina di un organo amministrativo collegiale, alla scelta degli amministratori da eleggere dovrà essere effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011 n. 120</p>
	<p>20.6 Le decisioni dell'Organo Amministrativo dovranno essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori:</p>
<p>Art. 21 - Poteri dell'Organo Amministrativo</p> <p>21.1 L'Organo Amministrativo ha i poteri per l'amministrazione della società, tranne quelli riservati dalla legge e dal presente statuto all'Assemblea, nonché la rappresentanza generale della stessa.</p>	<p>Art. 21 - Poteri dell'Organo Amministrativo</p> <p>21.1 L'Organo Amministrativo ha i poteri per l'amministrazione della società, tranne quelli riservati dalla legge e dal presente statuto all'Assemblea, nonché la rappresentanza generale della stessa</p>
<p>21.2 Il Consiglio di Amministrazione, se nominato, può delegare, nei limiti stabiliti dalla legge e dal presente statuto, propri poteri di amministrazione e di rappresentanza al Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero ad uno o più dei suoi membri, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'art. 2381 c.c..</p>	<p>21.2 Nel caso in cui la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, l'attribuzione da parte del Consiglio di Amministrazione di deleghe di gestione sarà possibile solo a favore di uno dei suoi membri salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzate dall'assemblea. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'art. 2381 c.c..In ogni caso è esclusa la carica di vice – presidente.</p>
<p>21.3 Resta esclusa la possibilità di delega, non solo delle funzioni riservate dalla legge all'organo amministrativo, ma anche dei seguenti atti: - la prestazione di garanzie reali e/o personali e l'acquisto ed alienazione di beni immobili, beni mobili</p>	<p>21.3 Oltre alle funzioni riservate per legge all'organo Amministrativo, quest'ultimo non può delegare ad uno dei suoi componenti neppure le seguenti : - la prestazione di garanzie reali e/o personali e l'acquisto ed alienazione di beni immobili, beni</p>

<p>registrati e brevetti, e costituzione, modificazione ed estinzione di diritti reali immobiliari, per valori superiori ad Euro 50.000,00 (cinquantamila e zero centesimi) ciascuno;</p> <p>- adeguamento dello statuto a disposizioni normative obbligatorie;</p> <p>- predisposizione dei piani industriali e predisposizione del rendiconto consuntivo annuale.</p>	<p>mobili registrati e brevetti, e costituzione, modificazione ed estinzione di diritti reali immobiliari, per valori superiori ad Euro 50.000,00 (cinquantamila e zero centesimi) ciascuno;</p> <p>- adeguamento dello statuto a disposizioni normative obbligatorie;</p> <p>- predisposizione dei piani industriali e predisposizione del rendiconto consuntivo annuale.</p>
	<p>21.4 L'organo Amministrativo, qualora un socio richieda una relazione sull'andamento della gestione del servizio da esso affidato, è obbligato a trasmettere la predetta relazione all'Assemblea entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, in modo da consentire al socio richiedente e all'Assemblea di valutare l'andamento del servizio.</p>
<p>Art 24 - Compensi degli Amministratori</p>	<p>Art 24 - Compensi degli Amministratori</p>
<p>24.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.</p>	<p>24.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.</p>
<p>24.2 I soci possono assegnare agli amministratori un'indennità, che, qualora superiore, è alternativa al rimborso delle spese di cui al precedente punto.</p>	<p>24.2 I soci possono assegnare agli amministratori un'indennità, che, qualora superiore, è alternativa al rimborso delle spese di cui al precedente punto. L'indennità non potrà essere superiore ai limiti quantitativi stabiliti dalla normativa vigente sia al momento della nomina, che nel corso dell'esecuzione del mandato di amministratore.</p>
<p>24.3 In caso di nomina di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal Consiglio di Amministrazione al momento della nomina, nei limiti di quanto previsto all'art. 12, secondo comma, lettera d).</p>	<p>24.3 In caso di nomina di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal Consiglio di Amministrazione al momento della nomina, nei limiti di quanto previsto all'art. 12, secondo comma, lettera e).</p>
	<p>24.4.In ogni caso è vietato corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché corrispondere trattamenti di fine mandato.</p>
<p>Art. 26 - Organo di controllo e Revisore</p>	<p>Art. 26 - Organo di controllo e Revisore</p>
<p>26.1 l'Organo di controllo è costituito da un Sindaco Unico o da un Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi e da due supplenti, a scelta dei soci al momento della decisione di nomina.</p> <p>All'organo di controllo si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.</p>	<p>26.1 l'Organo di controllo è costituito da un Sindaco Unico o da un Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi e da due supplenti, a scelta dei soci al momento della decisione di nomina.</p> <p>All'organo di controllo si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.</p>
<p>26.2 La nomina dell'organo di controllo è obbligatoria qualora ricorrano i casi previsti dalla legge mentre è facoltativa, su decisione dei soci, qualora non ricorra un obbligo di legge.</p>	<p>26.2 La nomina dell'organo di controllo è obbligatoria.</p>
<p>26.3 La revisione legale dei conti può essere attribuita all'organo di controllo o ad un revisore all'uopo nominato.</p>	<p>26.3 La revisione legale dei conti può essere attribuita all'organo di controllo o ad un revisore all'uopo nominato.</p>
<p>26.4 Nei casi di nomina obbligatoria dell'organo di controllo a quest'ultimo spetta, oltre al controllo di gestione, anche la revisione legale dei conti qualora con decisione dei soci non sia contestualmente nominato un revisore.</p>	<p>26.4 All'organo di controllo spetta, oltre al controllo di gestione, anche la revisione legale dei conti qualora con decisione dei soci non sia contestualmente nominato un revisore.</p>
<p>26.5 Non può essere nominato alla carica di sindaco o di revisore e se nominato decade dall'incarico chi si trova nelle condizioni previste dall'art. 2399 Codice Civile o negli altri casi di ineleggibilità o decadenza previsti tempo per tempo dalla legge o dall'altra normativa applicabile.</p>	<p>26.5 Non può essere nominato alla carica di sindaco o di revisore e se nominato decade dall'incarico chi si trova nelle condizioni previste dall'art. 2399 Codice Civile o negli altri casi di ineleggibilità o decadenza previsti tempo per tempo dalla legge o dall'altra normativa applicabile</p>
<p>26.6 Il corrispettivo dei Sindaci e del Revisore, nonché gli eventuali criteri per l'adeguamento del corrispettivo per l'esercizio della revisione legale sono determinati dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.</p>	<p>26.6 Il corrispettivo dei Sindaci e del Revisore, nonché gli eventuali criteri per l'adeguamento del corrispettivo per l'esercizio della revisione legale sono determinati dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.</p>

26.7 Il Sindaco Unico, i componenti del Collegio Sindacale ovvero il Revisore restano in carica per tre esercizi con scadenza alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili	26.7 Il Sindaco Unico, i componenti del Collegio Sindacale ovvero il Revisore restano in carica per tre esercizi con scadenza alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.
26.8 E' ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio Sindacale, se nominato, si tengano mediante audio o video conferenza, a condizione che tutti i sindaci che vi partecipano possano essere identificati e che sia loro consentito di partecipare alla attività del Collegio e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il collegio sindacale si considera riunito nel luogo di convocazione del Collegio, ove deve essere presente almeno un Sindaco.	26.8 E' ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio Sindacale si tengano mediante audio o video conferenza, a condizione che tutti i sindaci che vi partecipano possano essere identificati e che sia loro consentito di partecipare alla attività del Collegio e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il collegio sindacale si considera riunito nel luogo di convocazione del Collegio, ove deve essere presente almeno un Sindaco.
26.9 La Società si conforma alle norme tempo per tempo vigenti in materia di organo di controllo e di revisione legale dei conti.	26.9 La Società si conforma alle norme tempo per tempo vigenti in materia di organo di controllo e di revisione legale dei conti.

Visto il parere favorevole reso in ordine alla regolarità tecnica della proposta sopra riportata, ed inserito nella presente deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000;

Dato atto che la presente proposta non comporta riflessi, né diretti né indiretti, sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e che pertanto non è necessario richiedere l'espressione del parere di regolarità contabile;

Con votazione espressa con voto elettronico e che da il seguente risultato:

Presenti in aula	= 23
Non partecipano al voto	= 3
Partecipano al voto	= 20
Astenuti	= 1
Votanti	= 19
Favorevoli	= 19
Contrari	= 0

Esito: Approvato

* * * * *

Favorevoli = 19 [Babazzi Alessio - Bambi Giulia - Calabri Carlo - Ciabattini Patrizia - D'andrea Laura - De Lucia Chiara - Fallani Sandro - Graziani Francesco - Landi Laura - Lanini Daniele - Marchi Alexander - Marino Luca - Muce' Umberto - Nozzoli Cristina - Pacini Andrea - Pecorini Ilaria - Pedulla' Simone - Porfido Antonella - Trevisan Barbara]

Astenuti = 1 [Franchi Erica]

Non Votanti = 3 [Batistini Leonardo - Bencini Valerio - Tognetti Massimiliano]

DELIBERA

- 1) Di approvare, ai sensi dell'art. 26, comma 1, del Dlgs n. 175/2016, le modifiche indicate in premessa allo statuto della società Consiag Servizi Comuni Srl;
- 2) Di approvare, per i motivi esposti in premessa, il testo del nuovo statuto della società Consiag Servizi Comuni Srl, che si allega all'originale del presente atto quale parte integrante e sostanziale e di conferire mandato al Sindaco o suo delegato di prendere parte alla Assemblea in seduta straordinaria per la sua approvazione, nonché a compiere ogni atto o operazione preordinata o consequenziale.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata l'urgenza del presente atto, stante la necessità di approvare le modifiche statutarie in tempo utile per l'assemblea della società prevista per il 31 gennaio 2017;

Con votazione espressa con voto elettronico e che da il seguente risultato:

Presenti in aula	= 23
Non partecipano al voto	= 1
Partecipano al voto	= 22
Astenuti	= 1
Votanti	= 21
Favorevoli	= 21
Contrari	= 0

Esito: Approvato

* * * * *

Favorevoli = 21 [Babazzi Alessio - Bambi Giulia - Batistini Leonardo - Bencini Valerio - Calabri Carlo - Ciabattoni Patrizia - D'andrea Laura - De Lucia Chiara - Fallani Sandro - Graziani Francesco - Landi Laura - Lanini Daniele - Marchi Alexander - Marino Luca - Muce' Umberto - Nozzoli Cristina - Pacini Andrea - Pecorini Ilaria - Pedulla' Simone - Porfido Antonella - Trevisan Barbara]

Astenuti = 1 [Franchi Erica]

Non Votanti = 1 [Tognetti Massimiliano]

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 VI comma del D. lgs 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Marco Pandolfini

IL PRESIDENTE
F.to Simone Pedullà

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La su estesa deliberazione è divenuta esecutiva il _____ a seguito della decorrenza del termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione All'albo Pretorio senza reclami, ai sensi dell'art. 134, III comma D. Lgs 267/2000

IL SEGRETARIO GENERALE

Scandicci, lì _____